

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1978

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario gli indumenti da lavoro tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli; camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali della voce ex 61.01 e della sottovoce ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe 61.01-13, 15, 17, 19 — 61.02-12, 14), originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/486/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 4 maggio 1978 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli indumenti da lavoro tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli; camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali della voce ex 61.01 e della sottovoce ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe 61.01-13, 15, 17, 19 — 61.02-12, 14), originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari di Hong Kong ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese;

considerando che nel contesto del presente accordo Hong Kong si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle succitate misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato;

considerando che secondo i dati del ricorso esistono per il settore industriale interessato serie difficoltà le

quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che eventuali importazioni indirette in aggiunta a quelle già effettuate possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di salvaguardia a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 12 maggio 1971 della Commissione, in particolare dal suo articolo 1⁽¹⁾;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di licenza di importazione sono state depositate in data successiva al 4 maggio 1978:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 61.01 ex 61.02 B (codice Nimexe 61.01-13, 15, 17, 19-61.02-12, 14) | Indumenti da lavoro tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli; camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali |

(1) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1978.

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Irlanda nuove possibilità di importazione nei confronti di Hong Kong per i prodotti succitati e comunque sino e non oltre il 31 dicembre 1978.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione
